

ecologia turismo cultura etc.

Associazione di promozione sociale
Verbale assemblea straordinaria
n. 3 /2022



In data 12 aprile 2022 alle ore 18.00, presso la sede sociale in via Luigi Bertelli 44 – Milano si è svolta l'assemblea straordinaria.

L'assemblea risulta valida poiché svoltasi immediatamente dopo l'assemblea ordinaria con i soci presenti per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1- Elezione organo di controllo
- 2- Stesura del nuovo statuto in base alle modifiche necessarie

1. L'assemblea deve eleggere da quest'anno un organo di controllo che deve essere un revisore dei conti iscritto all'albo. Il presidente comunica che anche nel nuovo statuto deve essere inserito il nuovo organo. Vengono presentati alcuni nominativi dal direttivo e da alcuni soci.

Dopo attenta discussione viene nominato il Dottor Aldo Guido Conti, nato a Milano il 12/07/1965, C.F. CNTLGD65L12F205K, Iscrizione ODCEC Milano n. 5383, Iscrizione Registro dei Revisori Contabili n.77

2. L'assemblea straordinaria dà mandato al presidente di apportare al testo statutario tutte le modifiche possibili proposte dalle autorità competenti al fine di ottenere l'iscrizione al registro unico delle associazioni.

Dopo una esauriente spiegazione del Presidente sulle nuove necessità, l'Assemblea straordinaria approva all'unanimità tutte le modifiche necessarie da aggiungere allo statuto e da presentare presso l'Agenzia delle Entrate.

Il Presidente, dopo l'approvazione della assemblea straordinaria, redige le seguenti modifiche statutarie necessarie al mantenimento dei requisiti presso gli albi pubblici.

[Handwritten signature]

VECCHIO STATUTO

ECOLOGIA TURISMO CULTURA Aps (etc.)

Art. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita nel rispetto del codice civile e della l. 383/2000 e della l.r. 1/08 l'associazione di promozione sociale denominata **Ecologia, turismo e cultura a.p.s.** (acronimo: **etc.**) con sede in MILANO, via Luigi Bertelli 44, di seguito detta associazione.

Art. 2 - Scopi

1. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2. Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione;
3. L'associazione persegue i seguenti scopi:

- promuovere la reciproca conoscenza tra individui anche appartenenti a diverse comunità e generazioni;

NUOVO STATUTO

ECOLOGIA TURISMO CULTURA Aps (etc.)

Art. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita nel rispetto del codice civile e della l. 383/2000 e della l.r. 1/08 **Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117** l'associazione di promozione sociale denominata **Ecologia, turismo e cultura a.p.s.** (**acronimo: in breve anche ETC APS**) con sede in MILANO, via Luigi Bertelli 44, di seguito detta associazione.
L'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" dovranno essere utilizzati nella denominazione social, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Scopi

1. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, ~~svolge attività di promozione e utilità sociale~~ e persegue ~~esclusivamente~~ finalità di ~~solidarietà sociale, civiche, solidaristiche e di utilità sociale~~, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017:

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,.

2. Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione;

3. L'associazione **opera, negli ambiti di interesse generale sopra indicati, al fine di perseguire** ~~persegue~~ i seguenti scopi:

- promuovere la reciproca conoscenza tra individui anche appartenenti a diverse comunità e generazioni;

- promuovere la conoscenza delle culture musicali, letterarie ed artistiche in genere, attraverso contatti fra persone, gruppi, enti, cooperative e associazioni;
- promuovere la conoscenza della cultura ambientale ecologica e nutrizionale attraverso progetti, attività e scambi fra persone, gruppi, enti, cooperative e associazioni;
- promuovere il benessere psico-fisico attraverso progetti, corsi, attività e scambi fra persone, gruppi, enti, cooperative e associazioni;
- promuovere la valorizzazione del territorio, delle sue comunità e delle sue caratteristiche naturali
- proporsi come occasione di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'educazione e la conoscenza;
- creare sinergie costruttive tra imprese, enti no-profit e istituzionali

- promuovere l'occupazione e la formazione professionale giovanile;
- promuovere la tutela dei diritti civili;
- promuovere l'innovazione sociale;
- promuovere il turismo sociale.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'associazione potrà mettere in atto diverse attività, tra le quali:

- **attività culturali:** convegni, mostre, dibattiti, seminari, proiezioni, concerti, eventi per permettere la reciproca conoscenza attraverso l'arte e la cultura;
- **attività legate alla sensibilizzazione ambientale:** giardinaggio, agricoltura, ecologia, pulizia e mantenimento di aree verdi, protezione e conoscenza della flora e della fauna locale;
- **attività legate al cibo:** alimentazione sana e consapevole, nutrizione, somministrazione, alimentazione locale e internazionale;
- **attività legate alla formazione:** corsi, laboratori, scambi, approfondimenti, accompagnamenti e consulenze allo start up, propedeutici e specifici;

- promuovere la conoscenza delle culture musicali, letterarie ed artistiche in genere, attraverso contatti fra persone, gruppi, enti, cooperative e associazioni;
- promuovere la conoscenza della cultura ambientale ecologica e nutrizionale attraverso progetti, attività e scambi fra persone, gruppi, enti, cooperative e associazioni;
- promuovere il benessere psico-fisico attraverso progetti, corsi, attività e scambi fra persone, gruppi, enti, cooperative e associazioni;
- promuovere la valorizzazione del territorio, delle sue comunità e delle sue caratteristiche naturali
- proporsi come occasione di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'educazione e la conoscenza;
- ~~creare sinergie costruttive tra imprese, enti no-profit e istituzionali~~ realizzare progetti che coinvolgano in modo costruttivo le diverse componenti no-profit, istituzionali e imprenditoriali al fine di realizzare gli scopi associativi

- promuovere l'occupazione e la formazione professionale giovanile;
- promuovere la tutela dei diritti civili;
- promuovere l'innovazione sociale;
- promuovere il turismo sociale.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'associazione potrà mettere in atto **nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate, a titolo esemplificativo**, diverse attività, tra le quali:

- **attività culturali:** convegni, mostre, dibattiti, seminari, proiezioni, concerti, eventi per permettere la reciproca conoscenza attraverso l'arte e la cultura;
- **attività legate alla sensibilizzazione ambientale:** giardinaggio, agricoltura, ecologia, pulizia e mantenimento di aree verdi, protezione e conoscenza della flora e della fauna locale;
- **attività legate al cibo:** alimentazione sana e consapevole, nutrizione, somministrazione, alimentazione locale e internazionale;
- **attività legate alla formazione:** corsi, laboratori, scambi, approfondimenti, accompagnamenti e consulenze allo start up, propedeutici e specifici;

- attività legate all'educazione;
- attività volte alla salvaguardia del patrimonio e della memoria storica;
- attività per l'inclusione sociale;
- attività sportive volte alla coesione sociale e al benessere psico-fisico.

4. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 3 - Soci

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato e verbalizzato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono tre categorie di soci:

- Soci ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
- Soci sostenitori: coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4. Sono ammessi soci minorenni a condizione che la domanda di ammissione sia presentata esclusivamente da chi ha compiuto il quattordicesimo anno di età, controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci.

- attività legate all'educazione;
- attività volte alla salvaguardia del patrimonio e della memoria storica;
- attività per l'inclusione sociale;
- attività sportive **e motorie** volte alla coesione sociale e al benessere psico-fisico.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

~~4. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.~~

Art. 3 - Soci

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato e verbalizzato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono ~~tre~~ **due** categorie di soci:

- Soci ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
- Soci sostenitori: coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Tutte le categorie di soci hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri

4. Sono ammessi soci minorenni a condizione che la domanda di ammissione sia presentata esclusivamente da chi ha compiuto il quattordicesimo anno di età, controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci.

5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

6. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

3. I soci devono versare la quota sociale nei termini deliberati dall'Assemblea e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

5. I soci prestano la propria attività all'interno dell'associazione a titolo prevalentemente gratuito; è possibile in caso di particolare necessità assumere dipendenti, avvalersi di consulenti anche ricorrendo ai propri soci.

6. La prole (sotto i quattordici anni) dei soci ha diritto di accesso agli spazi associativi e alla partecipazione alle attività organizzate dall'associazione. La responsabilità rimane al genitore o a chi ne fa le veci.

5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

6. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci **maggiorenni** godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. ~~Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.~~ I soci minorenni verranno rappresentati in assemblea dai soggetti che esercitano la potestà genitoriale sugli stessi

2. **Essi i soci** hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

3. I soci devono versare la quota sociale nei termini deliberati dall'Assemblea e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

5. I soci prestano la propria attività all'interno dell'associazione a titolo prevalentemente gratuito; è possibile in caso di particolare necessità assumere dipendenti, avvalersi di consulenti anche ricorrendo ai propri soci.

~~6. La prole (sotto i quattordici anni) dei soci ha diritto di accesso agli spazi associativi e alla partecipazione alle attività organizzate dall'associazione. La responsabilità rimane al genitore o a chi ne fa le veci.~~

Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. La quota associativa di un socio non è rimborsabile.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. In particolare la qualità di socio si perde:

- per decesso
- per morosità nel pagamento della quota associativa
- dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario
- per esclusione

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

3. Giorno di prova: una volta consegnata la domanda d'ammissione a socio, il richiedente avrà a disposizione 24 ore di prova. Durante questo periodo di tempo avrà diritto di accesso agli spazi associativi, di partecipazione attiva alle attività in corso e diritto di recessione via comunicazione scritta con, se esplicitamente richiesto, recupero di quota associativa versata al momento della domanda. Al termine delle 24 ore verrà presa in considerazione la domanda di ammissione a socio, secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 6 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario.

Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. La quota associativa di un socio non è rimborsabile.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. In particolare la qualità di socio si perde:

- per decesso
- per morosità nel pagamento della quota associativa
- dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario
- per esclusione

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c), **con invio delle motivazioni**, è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

3. Giorno di prova: una volta consegnata la domanda d'ammissione a socio, il richiedente avrà a disposizione 24 ore di prova. Durante questo periodo di tempo avrà diritto di accesso agli spazi associativi, di partecipazione attiva alle attività in corso e diritto di recessione via comunicazione scritta con, se esplicitamente richiesto, recupero di quota associativa versata al momento della domanda. Al termine delle 24 ore verrà presa in considerazione la domanda di ammissione a socio, secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 6 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario.
- **l'Organo di controllo**

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio direttivo;
- eleggere il Segretario con funzione di tesoriere;

- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. **L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.**

2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

3. **L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e/o il soggetto verbalizzante**

3. 4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo, il bilancio preventivo **e la relazione di missione;**
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio direttivo;
- eleggere il Segretario con funzione di tesoriere;
- nominare l'Organo di Controllo e stabilirne il compenso
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 9 - Validità Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quando l'Assemblea lo ritiene opportuno.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 10 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da minimo 3 e massimo 12 membri.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 12 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.

Art. 9 - Validità Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o ~~in~~ per delega.
2. Non sono ammesse più di ~~due~~ tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quando l'Assemblea lo ritiene opportuno.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio, **con le modalità previste dall'art. 24 del presente Statuto**, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 10 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da minimo 3 e massimo 12 membri.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni ~~12~~ 6 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.

3.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

7. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

8. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

9. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- **gestire le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017**

7. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

8. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

9. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. E' eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.
2. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 13 - Segretario

Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

10. Se vengono a mancare uno o più amministratori il consiglio direttivo provvede alla sua/loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di esaurimento del numero dei non eletti o di assenza, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile. I consiglieri così subentranti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. E' eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

2. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 13 - Segretario

Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

- Provvede alla conservazione del Libro dei Volontari

- è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

2. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 15 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di fondazioni, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

- è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

2. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, **ad eccezione dell'Organo di controllo.**

3. Le sostituzioni **e le cooptazioni** effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 15 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di fondazioni, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- l) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;**
- m) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;**
- n) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste da**



2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

Art. 16 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali

Art. 17 - Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

4. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti in attività statutariamente previste; è vietata la distribuzione anche indiretta tra i soci.

dall'art. 79, comma 2

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo

Art. 16 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio

~~2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali~~

Art. 17 - Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo e la relazione di Missione deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

~~4. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti in attività statutariamente previste; è vietata la distribuzione anche indiretta tra i soci.~~ Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

5. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre



deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

6. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

7. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 – Sezioni

1. Il Consiglio direttivo, nella sessione ordinaria, potrà decidere la costituzione di Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'attivazione delle sezioni territoriali in Italia o all'estero dovrà rispettare le stesse norme del presente statuto, verbalizzando le decisioni rispetto a:
 - a) sede legale
 - b) referente territoriale
 - c) assemblea dei soci territoriale
 - d) consiglio direttivo territoriale
 - e) report annuale delle attività svolte a livello territoriale
3. Le cariche locali non hanno valenza legale, ma solo rappresentativa a livello territoriale.
4. Ogni referente territoriale fa riferimento al Presidente per ogni decisione presa dalla sezione locale.

Art. 18 – Sezioni

1. Il Consiglio direttivo, nella sessione ordinaria, potrà decidere la costituzione di Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'attivazione delle sezioni territoriali in Italia o all'estero dovrà rispettare le stesse norme del presente statuto, verbalizzando le decisioni rispetto a:
 - a) sede **legale**
 - b) referente territoriale
 - c) assemblea dei soci territoriale
 - d) consiglio direttivo territoriale
 - e) report annuale delle attività svolte a livello territoriale
3. Le cariche locali non hanno valenza legale, ma solo rappresentativa a livello territoriale.
4. Ogni referente territoriale fa riferimento al **Presidente Consiglio Direttivo** per ogni decisione presa dalla sezione locale.

Art. 19 – Organo di controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti

previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Volontari e attività di volontariato

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e, comunque, secondo limiti e modalità stabilite con apposita delibera o in un Regolamento.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

- e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
- f) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 22 - Assicurazione dei volontari

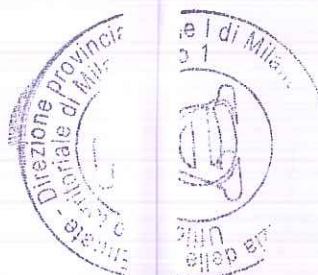
1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 19 23- Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea.

Art. 20 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

~~L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.~~



Art. 19- Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso dopo la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente/i del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 25 - Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal **D.Lgs 117/17** e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 21 - Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Milano, 12 aprile 2022

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 11/08/2022 Serie 3 N. 4716
Con € 200,00 // Duecento,00//

IL FUNZIONARIO
Agatino (*)

(*) firma su delega del Direttore provinciale,

